



COMUNE DI VERBANIA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI PRESTITI D'ONORE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE

**approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 in data 29
aprile 2008**

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione e la gestione dei contributi di avvio alla locazione a titolo di prestito d'onore da parte del Comune di Verbania a soggetti in condizione di temporanea difficoltà economica nei casi di stipulazione di nuovi contratti di locazione.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari i cittadini residenti nel Comune di Verbania in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 del presente regolamento, anche nei contratti di locazione che abbiano per oggetto alloggi siti al di fuori del territorio del Comune di Verbania.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Sono da considerarsi possibili beneficiari del contributo economico coloro che presentano i seguenti requisiti:

- a) avere residenza anagrafica nel Comune di Verbania da almeno un anno;
- b) avere necessità di un sostegno finanziario limitato e temporaneo ai fini di una contingente risoluzione di difficoltà economiche;
- c) avere necessità del contributo ai fini del pagamento dell' importo richiesto a titolo di caparra e mensilità anticipate nei contratti di locazione ove gli stessi beneficiari saranno intestatari del contratto;
- d) occupare l'alloggio in locazione a titolo di residenza esclusiva ad uso di abitazione privata per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;
- e) trovare l'alloggio per la cui locazione si chiede il contributo in condizione di libero mercato;
- f) avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a **€ 18.000**;
- g) non possedere (il richiedente e nessun componente del nucleo familiare) o godere di altri diritti reali su un alloggio adeguato e quindi riguardanti beni immobiliari intestati a se o a familiari conviventi;
- h) non essere in possesso di alloggi realizzati con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- i) non rientrare l'alloggio per il quale si richiede il contributo nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l) non avere l'alloggio per la cui locazione si richiede il contributo una superficie utile superiore a mq. 60 maggiorato del 10% per ogni ulteriore componente oltre il secondo.
- m) non avere (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) una situazione di morosità relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.
- n) non uscire (il richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare) da una situazione di sfratto – a qualsiasi titolo - relativamente ad un alloggio ERP di Verbania.

ART.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il richiedente il contributo dovrà presentare la seguente documentazione:

a) copia del contratto di locazione da stipularsi (successivamente alla stipula, dovrà essere consegnata copia del contratto di locazione regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato);

b) dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) prevista ai sensi della delibera n° 35/2003 del Consiglio Comunale riferita all'anno precedente a quello della stipulazione del nuovo contratto di locazione. Per il calcolo ISEE si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto 109/98, modificato dal D.L. 3 maggio 2000 e ai sensi del D.L. 31/03/98 n° 109 la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente il contributo.

c) eventuale relazione sociale redatta da un assistente sociale o del Consorzio Servizi Sociali del Verbanio o da servizi specialistici presenti sul territorio.

ART. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Previa verifica della sussistenza dei requisiti, il prestito d' onore verrà accordato per un importo pari alle spese della stipulazione del nuovo contratto (cauzione e mensilità anticipate) ma comunque fino a un tetto massimo di € 800.00 per nucleo familiare.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del prestito verrà effettuato in un'unica soluzione con apposita comunicazione inviata al beneficiario da parte del Comune – Ufficio Politiche Sociali.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Verbania si riserva il diritto di non concedere il contributo qualora non ci fosse la ragionevole prospettiva per il richiedente di potersi fare carico degli oneri derivanti dalla locazione.

ART. 8 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

Il Comune di Verbania si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo economico, e comunque almeno una volta entro novanta giorni dalla data dell'erogazione del contributo.

ART. 9 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il prestito d'onore erogato dovrà essere restituito secondo le modalità che saranno concordate caso per caso prima dell'erogazione con versamenti mensili la cui entità verrà stabilita a seconda dei casi, con un piano personalizzato sulle esigenze e sulle possibilità del beneficiario.

La restituzione inizierà non prima del quarto mese successivo alla stipula del contratto di locazione.

Il prestito d'onore non prevede nessun tipo di interesse, è a tasso zero, senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario.

ART. 10
NUOVA EROGAZIONE

Il Comune di Verbania riconosce la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato del contributo, anche una seconda erogazione ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero entro il termine concordato di cui al precedente articolo 9.

ART. 11
FINANZIAMENTO DEL PRESTITO

Il prestito viene concesso dal Comune di Verbania nell'ambito delle disponibilità finanziarie messe annualmente a Bilancio e quindi fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Le somme via via restituite dai beneficiari del contributo vengono destinate ad incrementare la disponibilità del fondo e rese quindi immediatamente disponibili per lo stesso scopo.